



REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI TRAPPETO

Art.1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
 - 2) Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
 - 3) Il presente Regolamento istituisce, altresì, un tavolo tecnico permanente denominato "Osservatorio sul turismo locale" con le seguenti funzioni: raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività turistiche, analisi socio-economica del settore, monitoraggio delle evoluzioni e delle tendenze del mercato, definizione di strategie volte a promuovere il territorio, a qualificare i servizi e a valorizzare i professionisti del settore, predisposizione di un piano annuale di utilizzo della tassa di soggiorno che impegni almeno il 50% del gettito dell'imposta.
 - 4) Il Tavolo tecnico è presieduto dal Sindaco ed è composto da:
 - Assessore al Turismo (o suo delegato)
 - 1 Consigliere indicato dalla Maggioranza
 - 1 Consigliere indicato dalla Minoranza
 - 1 rappresentante per ogni associazione di categoria delle strutture ricettive.
 - 1 rappresentante per l'Associazione Pro Loco del Comune di Trappeto
- Il Tavolo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario e in ogni caso almeno 2 volte l'anno, o su richiesta di almeno il 50% dei componenti degli organismi di rappresentanza.

Art.2

Istituzione, presupposto, finalizzazione

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.L. 14 marzo 2011, n.23.
- 2) Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazione e affitti brevi anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Trappeto, nonché ville, case ed appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gestiti in forma non imprenditoriale in cui vengono offerti servizi minimi di tipo turistico e dati in locazione brevi come disposto dall'art.4 del D.L. del 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 96/2017.
- 3) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive così come definite nel precedente comma 2, ubicate nel territorio del Comune di Trappeto, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purchè effettuati nella medesima struttura ricettiva.
- 4) Il gettito dell'imposta è destinato ad un capitolo di bilancio apposito, dedicato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali attraverso interventi mirati a migliorare l'attività e l'attrattività turistica della città e in particolare:
 - Interventi di ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed ai progetti relativi al turismo accessibile.
 - Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione.
 - Sviluppo di punti di accoglienza e di informazione per i turisti.
 - Azioni di marketing turistico e/o di interventi promozionali da realizzarsi direttamente e/o in collaborazione con altri Enti.
 - Progetti e manifestazioni volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione.
 - Interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile.
 - Interventi per il miglioramento del decoro urbano.
 - Iniziative tese ad incentivare e migliorare i trasporti e incrementare i collegamenti nel territorio.
 - Progetti volti ad incentivare la fruizione del territorio come set per

produzioni cinematografiche e televisive anche nell'ambito di convenzioni stipulate con operatori locali.

- Progetti legati all'intrattenimento, allo spettacolo o ad attività culturali, aventi ricadute in termini turistici.
- Promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.

Art.3

Soggetto passivo

- 1) E' soggetto all'imposta di soggiorno chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Trappeto.
- 2) I Soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: i gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2, comma 2; il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4, comma 5-ter del DL 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art.4, co 5-bis del DL 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017.

Art.4

Misura dell'imposta

La misura dell'imposta di soggiorno è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale. Essa tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. L'imposta viene applicata per i primi 6 (sei) pernottamenti, nelle misure di seguito specificate:

CATEGORIE	TARIFE X PERSONA X NOTTE
Alberghi e Residence Turistici a 5 stelle	€ 2,50
Alberghi e Residence Turistici a 4 stelle	€ 1,50
Alberghi e Residence Turistici a 3 stelle	€ 1,50
Agriturismi a 3 e 4 Spighe	€ 1,50
Agriturismi a 1 e 2 Spighe	€ 1,00
Alberghi e Residence Turistici a 1 o 2 stelle	€ 1,00
Bed and Breakfast, pensioni, affittacamere	€ 1,00
Case e appartamenti per vacanze	€ 1,00
Appartamenti, ville ammobiliate per uso turistico dati in locazione brevi	€ 1,00
Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, agricampeggi, aree di sosta), ostelli della gioventù, foresterie, rifugi	€ 0,50

L'imposta di soggiorno si applica dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art.5

Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. I residenti nel Comune di Trappeto I minori entro il dodicesimo di età.
2. Gli anziani oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. I disabili, i malati e coloro che li assistono, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
4. Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che soggiornano per esigenze di servizio.
5. Volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità.
6. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali.
7. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
8. Partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'amministrazione comunale di Trappeto. L'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune attestante la generalità dei soggetti.
9. Componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'amministrazione comunale di Trappeto.
10. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva dicui all'art.2, comma 1.
11. Coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.
12. I giornalisti e gli agenti di viaggio che partecipano a press and educationaltour, organizzati ed ospitati da Tour Operator , Vettori e/o dall'amministrazione comunale. L'esenzione va autorizzata dall'assessorato al turismo del Comune di Trappeto.

Art.6

Obblighi tributari e di comunicazione

- 1) I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2, sono responsabili del riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare, il numero di ospiti paganti che hanno pernottato nel corso del mese precedente ed il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di coloro che risultano esenti ai sensi del precedente art.5.
- 2) I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:
 - Informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura, del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Europa e dall'Ufficio Tributi del Comune.
 - Riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
 - Presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art.3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.
 - Segnalare all'amministrazione nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
- 3) I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per 5 anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
- 4) Il gestore della struttura ricettiva deve presentare entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno all'ufficio Finanze del Comune di Trappeto, ai sensi dell'art.93 del D. Lgs. N. 267/2000, il Conto di Gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R 194/1996 (modello 21). Il Conto di Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
- 5) I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2, devono essere muniti del Codice Identificativo Regionale (CIR), attribuito dal sistema di gestione dei flussi turistici, istituito con Decreto 25 luglio 2014 dell'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo (pubblicato in G.U.R.S. n. 32 Parte I – 08/08/2014).

Art.7

Versamento dell'imposta

- 1) I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'importo al gestore e/o proprietario della struttura ricettiva di cui all'art.2

comma 2 presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Trappeto.

- 2) I gestori e/o proprietari delle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 2 effettuano mensilmente il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun mese solare con le seguenti modalità:

- Mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale
- Mediante bonifico bancario codice IBAN IT 51Z0200843490000105691620
- Mediante pagamento sul conto corrente postale intestato al Comune di TRAPPETO-SERVIZIO TESORERIA.

Mediante ogni altra nuova forma di pagamento telematico sopravvenuta dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.8

Disposizioni in tema di controllo e accertamento

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
- 2) Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 o 27 dicembre 2006 n.296.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, previa richiesta agli uffici pubblici competenti di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori di strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

Art.9

Sanzioni

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.